

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Simona Bonomelli
Alessandro Masera

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Stefano Finardi

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Tina Lombardi
Barbara Salvi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Un Trust per districarsi nei passaggi generazionali

Anche se in famiglia il passaggio del testimone in un'impresa resta un momento delicato: questo strumento agevola il compito



Da sempre ritenuto un momento molto delicato per l'azienda, il passaggio generazionale adesso può essere affrontato dallo strumento del Trust

Il passaggio generazionale alla guida di un'azienda può presentare alcune difficoltà, per questo in un momento tanto delicato diventa importante rivolgersi a dei professionisti (avvocati, commercialisti, notai) che aiutino i titolari.

«Importante, nel passaggio generazionale, è l'azienda – spiega Simona Bonomelli, segretario dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo, che ha partecipato al convegno regionale dell'Unione Giovani Dottori commercialisti ed Esperti contabili –. I professionisti, collaborando tra loro, devono avere ben chiara la sopravvivenza dell'azienda, poiché da tutelare è la continuità aziendale, aiutando l'imprenditore a gestire questo momento delicato».

Sarebbe importante che questo passaggio avvenisse mentre l'imprenditore è ancora in vita, «soprattutto per poter trasferire le competenze e la capacità di comando e per costruire, in modo non traumatico, una governance

adeguata dell'impresa – continua Bonomelli –. Nonostante questo, il 95% delle successioni avvengono senza testamento e pochissimi imprenditori pianificano in tempi adeguati il passaggio generazionale. In Italia solo due terzi delle imprese di media dimensione è oggetto di un passaggio proprietario in vita dell'imprenditore, mentre un terzo avviene al momento dell'apertura della successione».

Uno degli strumenti che si possono utilizzare per il passaggio proprietario è il Trust, forma complessa di spossessamento del patrimonio, che serve a garantire l'unità aziendale: «Per mezzo del trust un soggetto, detto Disponente, affida e trasferisce in proprietà a un altro soggetto di sua fiducia, detto Trustee, uno o più beni – spiega il segretario dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo –, affinché il Trustee ne assuma il controllo e li gestisca per le finalità stabilite dal Disponente e nell'interesse di uno o più beneficiari. Nei trust per beneficiari, giunto il termine finale della sua durata, i

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

beni che costituiscono il patrimonio del trust (Fondo in trust) sono assegnati a soggetti determinati. Un ruolo importantissimo riveste la finalità del trust: la causa che sorregge il negozio deve essere lecita e meritevole di tutela».

Al convegno è stato presentato un caso italiano, quello di Brunello Cucinelli, in cui il Trust è stato fatto con l'obiettivo di garantire l'unità di gestione e di partecipazione nella Spa e l'unitarietà del patrimonio immobiliare di Solomeo, il borgo dove l'imprenditore ha insediato la propria attività, e garantire il sostentamento della Fondazione Brunello Cucinelli.

«Definire un Trust è molto complicato – conclude Simona Bonomelli –: si può dire che ogni trust è un vestito su misura, la cui confezione dipende dalle particolarità del caso, dalle volontà e esigenze personali del singolo Disponente. Per questo è importante che ogni imprenditore si rivolga a figure professionali competenti, che sappiano consigliare in tutta trasparenza». ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 273

Gli eredi perdono il diritto alla detrazione?

Ho ereditato un appartamento locato su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dal proprietario. Posso fruire della detrazione del 50% sulle quote residue della ristrutturazione oppure per gli immobili locati il diritto alla detrazione viene perso dagli eredi?

– LETTERA FIRMATA

Nella circolare 15/E del 05.03.2003 è stato precisato che la detrazione per la ristrutturazione dell'immobile, in caso di bene acquistato per successione, si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all'erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene. L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la «detenzione materiale e diretta dell'immobile» sussiste qualora l'erede abbia l'immediata disponibilità del bene. Pertanto, se l'immobile è libero, si trasmette il diritto alla detrazione per le spese sostenute dal defunto a tutti gli eredi. Se solo uno degli eredi detiene il fabbricato, la detrazione residua si trasferisce interamente a favore di quest'ultimo. Anche se non è stato espressamente precisato, il rapporto di detenzione diretta deve durare fino all'estinzione del diritto allo scadere del decennio. Pertanto, nel caso in cui l'immobile ereditato sia locato, l'erede perde il diritto alla detrazione per la ristrutturazione. Nel caso in cui la locazione avvenga dopo un periodo di detenzione diretta dell'immobile, l'erede perderà il diritto alla detrazione per le quote residue a partire dall'inizio del rapporto di locazione.

RISPOSTA N. 274

Valore della perizia e le variabili da minusvalenza

Il signor Rossi deve vendere un'area edificabile per la quale aveva affrancato il valore di acquisto facendo redigere una perizia asseverata da un tecnico abilitato e pagando la relativa imposta sostitutiva. Il valore da perizia di rivalutazione è tuttavia maggiore di quello che sarà espresso nell'atto di compravendita a seguito della svalutazione occorsa negli ultimi anni. Si chiede se è possibile utilizzare il valore affrancato per il calcolo delle imposte dirette oppure se è

necessario che il signor Rossi faccia redigere un'ulteriore perizia per rideterminare il valore dell'area edificabile.

– LETTERA FIRMATA

Al quesito proposto si può rispondere affermativamente. Si ritiene infatti possibile cedere un terreno ad un valore inferiore a quello di perizia, rilevando una minusvalenza da cessione di area edificabile. In passato questa possibilità era preclusa, obbligando il contribuente a rifare la perizia. Tuttavia, con la recente circolare 1/E/2013, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contribuente non è obbligato a redigere una nuova perizia per scongiurare il disconoscimento del precedente valore di perizia (più basso). Tuttavia, per poter rientrare nelle previsioni della circolare sopracitata è necessario rispettare alcuni adempimenti: in primo luogo il notaio dovrà inserire, nell'atto di compravendita, il corretto valore stabilito con la perizia di rivalutazione asseverata, e poi le imposte di registro, ipotecaria e catastale conseguenti all'atto di compravendita dovranno essere commisurate al valore di perizia, e non al valore espresso in atto. Infatti la circolare 1/E/2013 stabilisce che «per quanto riguarda la cessione di terreni, affinché il valore "rideterminato" possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali». Pertanto, qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato, deve indicarlo nell'atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore. In tal caso, le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolate sul valore di perizia indicato nell'atto di trasferimento. Nel caso in cui, invece, nell'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze senza tener conto del valore rideterminato. Quindi per poter dichiarare una minusvalenza nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui cederà l'area edificabile, si dovrà indicare il valore corretto espresso in perizia e pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul valore di questo valore e non sul prezzo espresso in atto. Nel caso in cui nell'atto non sia espresso il valore di perizia o se questo venisse espresso erroneamente, il valore rivalutato non rileverebbe al fine del calcolo della plus/minusvalenza, che quindi verrà determinata secondo le ordinarie previsioni dell'art. 68 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Notaio

RISPOSTA N. 275

Cosa eliminare da un testamento olografo

La sottoscritta, vedova da 20 anni, madre di 4 figli tutti maggiorenni, vorrebbe fare testamento olografo. Le scrivo perché vorrei sapere se posso escludere da tale eredità i miei beni personali, cioè regali fattimi personalmente dal marito e da amiche, tutto quanto comperato da me personalmente, i miei risparmi bancari.

... LETTERA FIRMATA

Con il testamento, lei dispone dei suoi beni per il momento successivo alla sua morte: quindi, fin quando lei è in vita il testamento non produce alcun effetto (i beni rimangono quindi di sua proprietà) ed è sempre revocabile o modificabile. Se desidera che dopo la sua morte i beni personali vadano a persone diverse dai figli, può certamente farlo specificando nel testamento il relativo beneficiario. In mancanza, i beni andranno comunque ai quattro figli quali eredi legittimi. Nella stesura del testamento è sempre però consigliabile rivolgersi ad un notaio, che le saprà certamente dare le indicazioni più corrette su come scrivere le disposizioni ed evitare ai suoi eredi contestazioni in merito all'interpretazione del testamento.

RISPOSTA N. 276

Obblighi di spesa legati a una villetta bifamiliare

Tre anni fa ho acquistato una villetta bifamiliare. Tramite atto notarile, mi è stata concessa servitù di passaggio carrale/pedonale sullo scivolo di accesso al mio box, posto nel seminterrato, e servitù di passaggio pedonale sul vialetto di accesso alla mia abitazione. Il vialetto e lo scivolo sono situati nella proprietà del mio vicino. Per quanto riguarda le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione di questi accessi, sono obbligata legalmente a concorrere sempre nella misura del 50%? La mia famiglia è composta da 4 persone e abbiamo due autovetture, con un transito medio di 4 volte al giorno. Per la bolletta Enel, relativa al cancello elettrico e all'illuminazione, pago la metà. Ora a causa delle ingenti piogge degli ultimi giorni, si sono verificate infiltrazioni d'acqua nei muri dello scivolo. In questo caso, sono tenuta a rimborsare la metà delle spese di sistemazione delle pareti, che il mio vicino dovrà sostenere sulla sua proprietà?

... LETTERA FIRMATA

Trattandosi di servitù costituita con atto notarile è necessario verificare se nell'atto di servitù

TROVA INCENTIVI

Orti e fattorie didattiche, occasione per le scuole in vista dell'Expo

Regione Lombardia, all'interno del tema di Expo2015 «Nutrire il pianeta, Energia per la vita», ha pubblicato un avviso pubblico che promuove e sostiene la realizzazione di orti didattici nelle scuole statali o comunali della Lombardia tramite la selezione di progetti (decreto n. 10775 del 19/11/2014). L'iniziativa, potrà contribuire a riqualificare gli ambienti scolastici e al contempo sviluppare attività extra-scolastiche, attraverso la diretta conoscenza dei temi agroalimentari, e divulgando tra i giovani i principi di un'economia alimentare sostenibile, più rispettosa della salute personale e ambientale. Saranno coinvolti direttamente i ragazzi delle scuole in esperienze didattiche e formative «sul campo» anche con il supporto delle famiglie, aziende agricole, fattorie didattiche, terzo settore e rappresentanti di categoria presenti sul territorio. Le scuole

(dell'infanzia, primaria e secondarie di primo o secondo grado) dovranno possedere e destinare per i cinque anni successivi a quello d'impianto uno spazio adeguatamente ampio di minimo di 30 metri quadrati per ospitare l'orto, nei luoghi all'aperto di competenza dell'Istituto; disporre di un allacciamento dell'acqua idoneo per l'impianto d'irrigazione e dovranno impegnarsi a mantenere la funzionalità dell'orto scolastico e il suo inserimento nella programmazione scolastica per almeno 5 anni scolastici successivi a quello d'impianto. Inoltre, potranno aderire anche gli istituti già in possesso di un orto e che volessero migliorarlo. L'intervento non potrà superare la spesa massima di 5.000 Euro per ciascuna scuola. Il progetto può essere presentato entro il 16 gennaio 2015. Tutta la documentazione è consultabile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



è stato specificato se esiste un obbligo a suo carico (proprietaria del fondo dominante) di partecipare alla manutenzione del fondo servente. In assenza di clausole, dovrebbe applicarsi il principio per cui lei deve sostenere solo le spese necessarie per poter conservare ed esercitare la servitù (art. 1069 c.c.) e non anche partecipare necessariamente alle spese di manutenzione nella misura in cui lei può prescindere da essa per esercitare il suo diritto di passaggio. Se viceversa l'intervento è necessario per consentire a lei di esercitare la servitù, deve allora concorrere in proporzione al vantaggio che ne consegue (art. 1069, comma 3 c.c.).

RISPOSTA N. 277

Investire insieme anche senza essere sposati

Vorrei andare a vivere con la mia fidanzata ma non stiamo ancora pensando al matrimonio. Considerato che vorremmo fare degli investimenti insieme, lei mi consiglia di formalizzare la convivenza con un Patto di convivenza? Saremmo più tutelati in caso di «separazione»?

... LETTERA FIRMATA

Il Patto di convivenza è un vero e proprio contratto, non ancora regolato dalla legge, ma che è certamente ammissibile in base ai principi generali dell'ordinamento e ai più recenti orientamenti della Giurisprudenza. L'utilità di tale Patto sta nel predeterminare i reciproci diritti ed obblighi nell'ambito della convivenza

e può servire anche per stabilire preventivamente le conseguenze della sua eventuale cessazione rispetto, ad esempio, alla sorte dei beni acquistati insieme e/o alla qualificazione giuridica dei contributi dati da ciascuno per il mantenimento del ménage o dei beni acquistati da uno ma con denaro dell'altro. L'obiettivo è quindi la chiarezza dei rapporti patrimoniali tra conviventi, che a sua volta dovrebbe facilitare la gestione della fase di separazione, evitando strascichi giudiziari con tutti i costi e le lungaggini che ne conseguono. Sul sito del Consiglio notarile di Bergamo è disponibile, tra le «Guide pratiche», quella dedicata ai Patti di Convivenza da cui potrà trarre utili spunti da sottoporre al suo notaio, che saprà poi personalizzare il contratto in base alle vostre esigenze.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 278

Oneri e obblighi per maternità di una dipendente

Sono un giovane imprenditore di un'azienda manifatturiera e una mia dipendente mi ha comunicato di essere in stato interessante. A quali adempimenti sono obbligato e quali costi dovrò sostenere?

... LETTERA FIRMATA

La lavoratrice in gravidanza, prima dell'inizio del periodo obbligatorio di congedo, deve consegnare al datore

di lavoro e all'Inps:

1. Il certificato medico attestante la data presunta del parto;
2. I propri dati anagrafici;
3. I dati dell'azienda presso la quale lavora ed il mese della gestazione alla data della visita.

Il primo onere del datore di lavoro è sincerarsi, con l'aiuto del consulente, che l'attività svolta dalla lavoratrice gestante sia compatibile con lo stato interessante. In caso di esito negativo, il datore ha l'obbligo di verificare la possibilità di adibire momentaneamente la lavoratrice ad altre mansioni compatibili; se non ci fossero altre mansioni la lavoratrice dovrà astenersi anticipatamente dall'attività. In questo caso è necessaria la presentazione tempestiva al datore di una copia del provvedimento di interdizione anticipata rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro. In caso di gravidanza cosiddetta a rischio, la competenza della procedura è dell'Asl

territoriale.

Entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve presentare il certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva, sia la datore sia all'Inps. Inoltre il datore di lavoro deve aggiornare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, per la sicurezza, al fine di registrare le precauzioni adottate per le donne in gravidanza. In merito ai costi, possiamo rilevare che i compensi spettanti alla lavoratrice sono principalmente erogati dall'Inps, tramite l'inserimento in busta paga dell'importo; tale operazione genera un credito in capo all'azienda, che provvede a scomputare la medesima somma dai contributi a debito. In aggiunta, il datore erogherà le integrazioni alle indennità a carico Inps in base alle istruzioni contrattuali. Nel periodo di congedo obbligatorio rimangono a carico dell'azienda le maturazioni dei ratei di ferie,

permessi, mensilità aggiuntive e Tfr,

RISPOSTA N. 279

Quanto permesso ha diritto chi lavora 20 ore?

A quante ore di permesso ha diritto al mese un lavoratore con il seguente orario: mercoledì 8 ore, giovedì 8 ore, venerdì 4 ore per un totale di 20 settimanali e quindi part-time al 50%.

... LETTERA FIRMATA

L'Inps fornisce indicazioni operative, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 119/2011, nello specifico delle modalità con cui si possono usufruire di questi permessi per i lavoratori part-time. La normativa riconosce: - al lavoratore dipendente disabile, la possibilità di usufruire di due ore al giorno di permessi retribuiti o 3 giorni al mese; - al lavoratore dipendente che presta assistenza a familiari disabili, la possibilità di usufruire di 3 giorni al mese di permessi retribuiti. Per i dipendenti part-time, tali permessi devono essere riproporzionati in base al numero di ore effettivamente lavorate e tale adeguamento varia in base alla formula applicata Alla lettera a) del punto 4 della circolare, si fa riferimento a quanto disposto dalla circolare n. 45/2011 per poi definire il part-time verticale come quella formula contrattuale che può prevedere l'espletamento della prestazione lavorativa: - a tempo pieno limitatamente ad alcuni mesi dell'anno; - a tempo pieno ma soltanto in alcuni giorni del mese o della settimana lavorativa. In relazione alla succitata distinzione contrattuale infine, si stabilisce che: - se il contratto di lavoro prevede l'espletamento dell'attività lavorativa soltanto in alcuni mesi dell'anno, il dipendente che ne ha diritto, potrà beneficiare (nei mesi in cui presta la propria opera) dei permessi in misura intera; - se invece il contratto prevede l'espletamento dell'attività soltanto in alcune settimane o in alcuni giorni della settimana, i permessi dovranno essere ridotti in base alla percentuale di riproporzionamento della prestazione lavorativa contrattualmente prevista. In conclusione le ore spettanti di permesso sono 12 ore.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

L'ECO DI BERGAMO